



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95074 del 25 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato FSBA;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8 del 1° aprile 2020, con il quale sono state assegnate, previa ripartizione, le somme previste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che all'articolo 68, comma 1, lettere f), ha stabilito che all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 6, secondo periodo, le parole: "*80 milioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*1.100 milioni*";

VISTO l'articolo 68, comma 1, lettera g), del citato decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha aggiunto il comma 6-bis, il quale dispone che "*Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*";

RITENUTO di assegnare le ulteriori risorse mediante l'utilizzo del criterio già adoperato per il riparto di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8 del 1° aprile 2020;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Sono assegnate, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, le seguenti somme:

Denominazione	Stanziamiento d.l. n. 34/2020 in euro	Somma già assegnata D.l. n. 8/2020 in euro	Somma da assegnare in euro	%
FSBA		60.000.000,00	765.000.000,00	75,00%
FORMATEMP		20.000.000,00	255.000.000,00	25,00%
TOTALE	1.100.000.000,00	80.000.000,00	1.020.000.000,00	100,00%

2. Le somme assegnate dal precedente comma 1, come previsto dal comma 6-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 68, comma 1, lett. g), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito *file excel* come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a euro 1.020 milioni (milleventimilioni/00) per l'anno 2020, si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario, nei limiti e alle condizioni indicate dallo stesso articolo 19, con le risorse in possesso e acquisite dai medesimi, a cui si aggiungono gli importi di cui all'articolo 1 del presente decreto e, con riferimento a tali risorse assegnate, resta fermo il rispetto del limite delle stesse.
2. Ciascun Fondo provvede al monitoraggio delle prestazioni erogate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell'utilizzo del limite di spesa afferente al finanziamento integrativo di cui all'articolo 1 e trasmette una apposita relazione, nelle modalità che verranno concordate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, che, sulla base delle domande di accesso alle prestazioni, sia in procinto di venir meno l'equilibrio di bilancio dei Fondi, gli stessi non prendono in considerazione ulteriori domande per l'accesso alle prestazioni medesime, ferma restando la possibilità di adozione da parte dei Fondi di forme ulteriori di finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it .

Roma, 29 MAG 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri



